

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 36

REGOLAMENTO UNICO DI DISTRETTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 13 del
16/05/2005.**

**Modificato ed integrato con successiva delibera del Consiglio
comunale n 19 del 16/05/2016.**

INTRODUZIONE

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi ed interventi sociali e socio-sanitari rivolti ai soggetti residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 36 in linea a quanto contenuto nel D.A. n. 867/2003 riguardante l' "Accesso agevolato ai servizi sociali- Criteri unificati di valutazione economica (ISEE)".

Tale decreto dispone che all'accertamento e valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti l'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali agevolate gli Enti Locali provvedono con le modalità ed i criteri fissati dal D.L.vo n° 109 del 31/03/1998, dal regolamento di applicazione approvato con D.P.C.M. n° 221 del 7/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni con facoltà, per particolari prestazioni ed in rapporto a predefiniti obiettivi di aiuto personalizzato di assumere a base del computo reddituale una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2 del D.L.vo n° 109/1998 e di stabilire coefficienti di valutazione differenziati per la componente mobiliare ed immobiliare.

L'accesso ai servizi e agli interventi sociali e socio sanitari istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale e compatibilmente con le risorse disponibili dalla L. n° 328 dell'8/11/2000 è consentito a tutti i cittadini residenti con priorità per coloro che versano in condizione di povertà o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali.

L'accesso è, altresì, consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche ai cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell'U.E. e loro familiari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D.L.vo 286/98 e, per misure di prima assistenza, ai profughi, stranieri ed apolidi.

PARTE I

PRESTAZIONI SOCIALI GRATUITE

PREMESSA

Si qualificano prestazioni sociali gratuite rivolte alla totalità dei cittadini:

- il **Servizio Sociale Professionale**
- il servizio di **Segretariato Sociale**;
- per l'**Area Minori**:
 - Sostegno alla Genitorialità
 - Educativa Domiciliare e Territoriale
 - Consulenza e Mediazione Familiare
 - Centri Diurni e di Incontro
 - Centri di Aggregazione Giovanili
 - Informa Giovani e Informa Famiglie
 - Rapporti Autorità Giudiziaria
 - Affidamento Familiare
- per l'**Area Portatori di handicap**:
 - Servizio di trasporto
 - Assistenza Igienico Personale
 - Attività Ludico- ricreative e sportive
- per l'**Area Anziani, Adulti, Inabili, Portatori di Handicap**:
 - Frequenza Centri Diurni, di Incontro e Socio- riabilitativi
 - Attività Sociali, culturali e ludico-ricreative
 - Servizio di trasporto per i portatori di handicap presso i centri di riabilitazione socio-sanitari
 - Servizio di trasporto extraurbano.

Art. 1

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Si identifica per Ufficio di Servizio Sociale quella struttura finalizzata all'intervento, al coordinamento e alla programmazione di tutte le iniziative di carattere socio- assistenziale previste dalla vigente normativa di settore.

In particolare tra i compiti di questo Ufficio, che deve essere dotato di apposite figure professionali, figurano:

- 1) la conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche ed indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2) la programmazione ed il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi tra quelli previsti dalla legge 22/86 e dalla L. 328/2000, anche se svolti in convenzione;
- 3) il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio;
- 4) la progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;
- 5) la gestione, tramite proprio personale, articolato opportunamente per settore di intervento, di quelle attività che si ritengono non efficientemente ed efficacemente delegabili all'esterno;
- 6) il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- 7) il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio- sanitario attuati dall' A.U.S.L. di competenza operante sul medesimo territorio.

Art. 2
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio Sociale professionale è un'attività attuata da Assistenti Sociali rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini residenti nel Comune e che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente sociale mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali ed istituzionali.

Art. 3
Scopi del Servizio Sociale Professionale

Il Servizio Sociale è uno dei servizi sociali di base che ha come scopi:

- a) Favorire la socializzazione dell'individuo;
- b) Aiutare gli individui ed i gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;
- c) Documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- d) Promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- e) Contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- f) Realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e della comunità.

Art. 4
Funzioni del Servizio Sociale Professionale

Le funzioni del servizio sociale professionale possono così articolarsi:

- 1) Azione diretta con le persone ed i gruppi;
- 2) Promozione di nuovi servizi;
- 3) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;
- 4) Stimolo alla partecipazione democratica dei cittadini nella promozione, programmazione e controllo degli interventi.

Si tratta quindi di realizzare un programma che tenda a trasformare la tradizionale assistenza in organizzazione di servizi, a superare le prestazioni assistenziali caratterizzate da categorie giuridiche e quindi dal frazionamento e dalla molteplicità degli interventi ed a presentare risposte alternative per la soluzione dei bisogni e delle istanze delle persone, delle famiglie, della comunità.

Art. 5
Destinatari del servizio

Possono avvalersi gratuitamente del servizio tutti i cittadini del Comune, nonché le persone presenti sul territorio distrettuale anche se non residenti, i gruppi, gli Enti e le istituzioni.

Il servizio è a disposizione di tutti coloro che, avendo problemi di qualsiasi genere, desiderano l'intervento dell' Assistente Sociale, pertanto, il servizio affronterà tutte quelle problematiche che richiedono l' apporto specifico del servizio sociale professionale.

Art. 6

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, tutti i soggetti presenti nel territorio.

Art. 7

Caratteristiche e compiti del servizio di Segretariato Sociale

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

1. Si rivolge all'intera comunità;
2. E' gratuito;
3. Si riferisce ad una vasta gamma di esigenze informative;
4. Essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
5. E' orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;
6. E' assicurato da un operatore "ad hoc" anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi;
7. E' dotato di una sede e di una attrezzatura propria.

Art. 8

Funzioni , destinatari e forme di attuazione del Segretariato Sociale

Le funzioni ed i limiti entro i quali il servizio deve esplicare la propria attività, sono strettamente collegati alla presenza di altri servizi di base con i quali il segretariato sociale deve raccordare il proprio intervento.

Essenzialmente deve:

- dare notizie sulla esistenza e sulla natura e sulle procedure, per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli Enti competenti;
- collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento, l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause e garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste;
- effettuare analisi e sintesi qualitative e quantitative dei dati rilevati concernenti la situazione locale e distrettuale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Sono da considerarsi destinatari del servizio:

1. I cittadini senza discriminazione di sorta;
2. I soggetti titolari di posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento;
3. La comunità nel suo complesso;
4. I servizi ed i relativi operatori, presenti sul territorio;
5. Gli amministratori locali e distrettuali;
6. I rappresentanti dei gruppi formali ed informali.

Il servizio si attua nelle seguenti forme:

- a) Ricevimento in ufficio;
- b) Informazioni telefoniche;
- c) Informazioni epistolari;
- e) Diffusione di notizie di interesse generale;
- f) Informazioni domiciliari.

Il servizio è **esplicato da**:

- Operatori opportunamente qualificati per la diretta realizzazione del servizio almeno in possesso della licenza di scuola media superiore;
- Operatori, con compiti esecutivi connessi al servizio.

La funzionalità, la razionalità e la tempestività del servizio dipende in buona parte anche dalla disponibilità di una adeguata strumentazione tecnico- amministrativa.

L'ufficio si avvale dei seguenti **supporti**:

- Strumenti per il reperimento di notizie (questionari, quotidiani, periodici, notiziari vari, manuali etc.);
- Strumenti per la catalogazione dei dati emersi (cataloghi, elenchi di risorse, indici, e anche mediante l'ausilio di supporti informatici);
- Strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'amministrazione del servizio (registri, schedari e modelli vari);
- Strumenti per la divulgazione delle notizie (carta dei servizi, manifesti, volantini, opuscoli, stampe, radio, televisione, etc.);
- Mappa dei rischi;
- Strumenti per la pubblicizzazione del servizio (locandine, notiziari radiofonici e televisivi etc.).

Un livello di collocazione che risulti consequenziale ad un corretto rapporto costi/benefici, efficienza/efficacia, oltre che al criterio di facile accesso per l'utenza, deve individuarsi nell'ambito del distretto.

La sperimentazione di tale servizio deve gradatamente stimolare l'ente locale all'attivazione di un servizio informativo tale che faciliti il processo di programmazione dei servizi, permetta il controllo delle attività e promuova la partecipazione dei cittadini.

Art. 9

PRESTAZIONI SOCIALI AREA MINORI (ad Accesso Gratuito):

In essa rientrano i servizi :

1) Nell'ambito della **prevenzione primaria** per il rafforzamento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche con la sperimentazione di progetti innovativi:

2) Nei rapporti con l'**Autorità Giudiziaria Minorile** gli interventi di aiuto sociale e di prevenzione (artt. 10-11 l.r. 22/86) nell'ambito delle "competenze civili" (affidamento familiare, adozione, potestà genitoriale, tutela, diritto di famiglia) ed amministrative (irregolarità nella condotta, disadattamento sociale), anche con prestazione di carattere psicologico e di sostegno economico alle famiglie di origine od affidatarie, compreso l'accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il trattamento di tutela e/o di rieducazione.

Art. 10

1) Nell'ambito della **prevenzione primaria** per il rafforzamento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche con la sperimentazione di progetti innovativi:

Art. 11

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

L'intervento si configura come creazione di strutture socio educative per l'infanzia e sostegno al ruolo e alle competenze genitoriali in un ottica preventiva e di recupero delle potenzialità della famiglia e della comunità e le loro risorse.

Obiettivi: Favorire una sana ed equilibrata crescita dei /delle figli/e, sia piccoli che adolescenti, supportando i genitori nelle fasi più critiche del loro difficile e fondamentale ruolo.

Destinatari: L'intervento è rivolto ai genitori, ed in particolare nelle situazioni più difficili al fine di valorizzare le risorse del nucleo familiare coinvolgendo i suoi membri nella ricerca delle modalità di

superamento delle difficoltà, nella consapevolezza che sia le competenze individuali, parentali, sia le risorse dell'ambiente sono "attori" essenziali dell'intervento.

Tipologie di intervento:

- Consultorio familiare e sostegno alla "progettualità individuale";
- Educazione familiare e nuovi servizi per l'infanzia;
- Genitori partner nella scuola della riforma.

Art. 12

EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE

L'assistenza domiciliare educativa territoriale si configura prevalentemente come presenza di operatori qualificati anche di diverse competenze professionali, che prestano il loro servizio nel domicilio di una /un bambina/o in difficoltà e nasce dall'esigenza di offrire risposta ai loro bisogni espressi attraverso una rete di servizi territoriali per favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità.

Obiettivi:

L'assistenza domiciliare educativa territoriale si propone come:

- Sostegno alla famiglia in casi di temporanea difficoltà;
- Mantenimento della/del bambina/o in famiglia attraverso il rafforzamento delle figure parentali ed il recupero delle risorse della famiglia stessa e nei suoi rapporti con il territorio;
- Costruzione di una rete di legami tra nucleo e ambiente;
- Altri interventi complementari ai precedenti.

Destinatari:

Sono destinatari le bambine ed i bambini, le ragazze ed i ragazzi a rischio di emarginazione. Tale intervento è consigliabile in presenza di temporanee situazioni conflittuali della famiglia, non con nuclei in stato di disagio "cronico", per i quali si provvederà con interventi alternativi, in quanto la funzione dell'assistenza domiciliare minori è di concorrere a rendere autosufficiente il nucleo e contemporaneamente ridurre il disagio.

Tipologia d'intervento:

L'intervento di assistenza domiciliare educativa territoriale deve essere flessibile realizzandosi attraverso progetti adatti a situazioni specifiche di disagio onde promuovere un processo di cambiamento reale della famiglia di appartenenza della/del bambina/o stessa/o.

Art. 13

CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE

La mediazione familiare nasce dall'esigenza di offrire un supporto alle famiglie in crisi per separazione e/o divorzio.

Obiettivi:

L'attenuazione, o se possibile la risoluzione dei conflitti familiari, mediante l'erogazione di un servizio qualificato che possa venire incontro alle esigenze dei vari protagonisti della separazione. In particolare, tale servizio ha soddisfatto:

- l'esigenza dei figli di potere contare su due genitori, che pur separati coordinano la loro funzione educativa;
- l'esigenza dei genitori di poter usufruire di uno spazio di elaborazione della propria vicenda separativa in chiave di ricostruzione e riparazione;
- la possibilità del giudice che si occupa di separazione di utilizzare un intervento psicologico fuori dal giudizio in fase preventiva o, sospendendo le procedure giudiziarie, offrire una nuova opportunità agli ex coniugi, quando si è creata una sorta di conflitto cronicamente agito per vie legali;
- l'esigenza di molti avvocati di potere assistere i propri clienti in condizioni meno critiche di emotività e più garantite dal punto di vista del benessere dei minori sia nelle fasi iniziali della separazione che in quelle successive;
- l'esigenza della collettività di vedere ridotti gli elevatissimi costi psicologici ed economici (individuali e sociali) dell'alta conflittualità da cattiva separazione.

Destinatari:

A questo tipo di intervento possono rivolgersi coppie in via di separazione o separate anche da molto tempo, che vogliono cercare con l'intervento di un mediatore imparziale, gli elementi per un accordo che tenga

conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia divisa e particolarmente dei figli.

Tipologia di intervento:

L'intervento di consulenza e mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio. In un contesto idoneo, in servizi strutturati ed organizzati, il mediatore familiare con una formazione specifica, sollecitato da entrambi i partner, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per se e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

Art. 14
CENTRI DIURNI E DI INCONTRO

Per centro diurno e di incontro si intendono spazi predisposti ad accogliere nel tempo libero bambini e ragazzi, sia maschi che femmine, offrendo loro opportunità di gioco libero e organizzato (ludoteca, ludobus, spazi pubblici per il gioco ecc.).

Obiettivi:

L'obiettivo generale degli interventi realizzabili in quest'ambito è di creare sul territorio una presenza significativa di azioni orientate a favorire la cultura e la pratica del gioco.

Queste proposte diventano dei punti di riferimento in cui bambini/e e giovani/e, durante il tempo libero, possono esercitare il loro bisogno/diritto al gioco, tanto in spazi sicuri e in ambiti di socializzazione controllata e avendo a disposizione una gamma di opportunità ludiche non usuali, quanto in spazi pubblici (piazze, strade, luoghi verdi) facilmente accessibili, nei quali i bambini e i ragazzi possano andare da soli e senza controllo o animazione.

Altro obiettivo è ribadire l'importanza e la centralità del gioco nell'ambito più complessivo della qualità della vita infantile.

Destinatari:

Gli interventi sono rivolti a bambini/e, ragazzi/e.

Tipologie di intervento:

Si configurano come servizi, varie tipologie di intervento (centri ricreativi, ludoteca, ludobus, animazione estiva del tempo libero, etc.), che possono essere realizzati dall'ente locale con il concorso di soggetti attivi sul territorio e sensibili a queste tematiche.

Art. 15
**CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI CON ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE E RICREATIVE
DI INTEGRAZIONE E RECUPERO SCOLASTICO**

Il Centro di Aggregazione Giovanile consiste in un insieme di opportunità di aggregazione all'interno di un contesto organizzato, che propone vincoli (regole, orari,..) ma anche risorse (psicologiche, pedagogiche e strutturali) che possono essere liberamente utilizzati dai giovani: spazi di animazione e di scoperta, ma anche per una relazione significativa tra coetanei e tra adolescenti ed adulti.

Il Centro di Aggregazione può costituire una risorsa complementare alla scuola, laddove riesca a organizzare iniziative comuni da svolgere oltre l'orario scolastico.

Esso pertanto presenta una duplice valenza: quella Animativa e quella Educativa. Da un lato agisce come centro di tipo promozionale, attivo, orientato alla aggregazione tra coetanei ed alla socializzazione culturale, al protagonismo sociale dei giovani, dall'altro contribuisce al loro processo formativo, di acculturazione all'apprendimento di competenze ed abilità sociali e più complessivamente alla costruzione di un diverso rapporto con le dimensioni dello spazio e del tempo, con il mondo adulto, con le istituzioni.

Obiettivi:

I Centri di Aggregazione che intendono accogliere i bisogni dei giovani di socializzazione, di relazione tra coetanei, di sperimentazione e comunicazione, di accompagnamento e sostegno nel processo di crescita deve fornire:

- opportunità di interazione e di sostegno alle esperienze di aggregazione spontanea tra giovani;
- opportunità di aggregazione tra giovani (centro di aggregazione medesimo, associazioni, gruppi,

- cooperative, etc);
- sostegno delle esperienze associative, promuovendole e rafforzandole al fine di ampliarne la capacità di risposta ai bisogni dei giovani.

Destinatari:

L'aggregazione è rivolta ai giovani (preadolescenti, adolescenti, etc..).

Tipologie di Intervento:

I tipi di intervento possibili con i giovani sono quelli costituiti da:

- Centro Aggregativo;
- Spazi attrezzati;
- Iniziative mirate occasionali e/o continuativa;
- Promozione dell'esperienza associativa tra i giovani;
- Centro come osservatorio delle esperienze aggregative nel territorio.

Art. 16

INFORMA GIOVANI ED INFORMA FAMIGLIE

I Centri Informagiovani/famiglie svolgono una notevole azione di sostegno ai giovani/famiglie informandoli ed orientandoli in tutti quegli aspetti che incidono sulla vita, da quelli più personali a quelli più vasti di relazione, di partecipazione sociale.

Il Centro Informagiovani/famiglie può essere definito come “una struttura in grado di raccogliere/elaborare/trasmettere informazioni nei diversi settori di interesse giovanile/familiare in modo tale da essere facilmente e immediatamente utilizzabili dall'utente”.

Obiettivi:

Stabilire con i giovani/le famiglie delle nuove modalità di comunicazione su tutto ciò che costituisce l'organizzazione del presente con uno sguardo a un futuro prevedibile recependo al tempo stesso le inquietudini che in particolare la gioventù esprime.

Destinatari:

Si rivolgono alla gioventù e alle famiglie che nella loro globalità attraversano un periodo della vita caratterizzato dalla necessità di prendere decisioni ed operare scelte spesso decisive per il proprio futuro.

Tipologia di intervento:

Le strutture di informazione si differenziano sia rispetto ai contenuti informativi erogati, sia rispetto al pubblico di riferimento, e si possono distinguere ad es. in centri Generalisti(vita scolastica, professioni, lavoro, educazione permanente, vita sociale e sanità, cultura e tempo libero, vacanze, etc.) e/o Specializzati (nel settore: lavoro/formazione professionale, Orientamento scolastico/professionale, mobilità, cultura, etc.).

Art. 17

Nei rapporti con l'**Autorità Giudiziaria Minorile** gli interventi di aiuto sociale e di prevenzione (artt. 10-11 l.r. 22/86) nell'ambito delle “competenze civili” (affidamento familiare, adozione, potestà genitoriale, tutela, diritto di famiglia) ed amministrative (irregolarità nella condotta, disadattamento sociale), anche con prestazione di carattere psicologico e di sostegno economico alle famiglie di origine od affidatarie, compreso l'accoglimento temporaneo in strutture comunitarie di tipo familiare per il trattamento di tutela e/o di rieducazione,

Il Servizio Sociale del comune è tenuto:

- a) a segnalare all'autorità giudiziaria minorile i casi di abbandono, di maltrattamento e di abuso di minori o di incapacità di accudimento, sia sotto l'aspetto materiale che morale, nonché ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti e gli interessi dei minori;
- b) a vigilare sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, da parte degli enti di assistenza che ricoverano i minori con convitto;
- c) a svolgere, ove richiesti dall'autorità giudiziaria le indagini e gli accertamenti di ordine psico-sociale ai fini della autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione o divorzio dei coniugi, dell'esercizio della potestà genitoriale, della pronuncia di decadenza o di reintegrazione della potestà genitoriale;
- d) a collaborare con l'autorità giudiziaria competente per accertamenti ai fini della dichiarazione dello stato di adattabilità, dell'affidamento preadottivo e della adozione ai sensi della legislazione

vigente.

Art. 18 **AFFIDAMENTO FAMILIARE**

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 19 **Modalità di realizzazione dell'affidamento familiare**

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento.

Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

In mancanza di comunità l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.

Per i minori di età inferiore ai sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. In ogni caso, il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 20 **Tipologie di affidamento familiare**

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'Ufficio Tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine.

Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale dei Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art. 21 **Pertinenza dell'intervento**

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737-3899 del 20.11.2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 22 Compiti del Servizio Sociale Professionale

Il Comune di residenza della famiglia di origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari, previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota variabile e non superiore ad € 400,00 da ridefinire in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazioni a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazioni di grave disagio, affidi plurimi etc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento

Art. 23 Individuazione delle famiglie/persone affidatarie

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 24 Compiti degli Affidatari

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia d'origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia d'origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento, di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 25
Compiti delle famiglie d'origine

Le famiglie d'origini si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 26
PRESTAZIONI SOCIALI AREA PORTATORI DI HANDICAP:

In tale servizio, rientrano le seguenti prestazioni:

- a) Servizio di trasporto gratuito per la frequenza delle scuole elementari, compresa la scuola preparatoria, dei centri socio- rieducativi e di riabilitazione sanitaria;
- b) Assistenza igienico- personale nelle istituzioni educative e scolastiche;
- c) Attività ludico- ricreative e sportive.

Art. 27
**SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE ELEMENTARI,
DEI CENTRI SOCIO- RIEDUCATIVI E DI RIABILITAZIONE SANITARIA**

Il servizio di trasporto risponde ai seguenti principi:

- **accessibilità**, volta a rimuovere gli ostacoli che aggravano le disabilità ed atta a creare condizioni di pari opportunità;
- **flessibilità**, funzionale ed organizzativa per sostenere e sviluppare l'autonomia individuale;
- **programmazione** dell'intervento, che tenga conto nel tempo della trasformazione delle condizioni del bisogno.

Art. 28
Articolazione del servizio

Il servizio si articola in:

1. concessione di contributi per uso di mezzi privati da casa ai centri di riabilitazione convenzionati con l'Azienda U.S.L. di competenza, e viceversa;
2. trasporto con automezzi comunali o in regime di convenzione, per soddisfare eventuali esigenze di cura, terapia, studio, lavoro, tempo libero e pratica sportiva.

Tale servizio verrà espletato mediante l'uso di automezzi, debitamente omologati al trasporto dei disabili con la presenza di un accompagnatore munito di idonea qualifica.

Art. 29
Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo di cui al punto 1) dell'art. 27 viene stabilito nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni Km effettuato nel raggiungere il centro di riabilitazione.

Qualora il portatore di handicap abbia necessità di raggiungere i centri di riabilitazione per due volte nel corso della stessa giornata il contributo verrà erogato per entrambi i casi; invece nel caso in cui due o più portatori di handicap appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario verrà erogato un solo contributo

Art. 30
Modalità di pagamento

Il contributo verrà erogato trimestralmente e dopo l'acquisizione degli attestati di frequenza che saranno rilasciati dai centri di riabilitazione.

Art. 31 Presentazione dell'istanza

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione attestante la sussistenza dell' handicap ai sensi dell'art.3, L.104/92;
- b) per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell' handicap – art.3, legge n.104/92 - certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico.
- c) Impegnativa dell'AUSL autorizzativa del numero di sedute ed relativa alla tipologia di terapie da effettuare.

Art. 32 ASSISTENZA IGIENICO- PERSONALE NELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E SCOLASTICHE

Il servizio di assistenza igienico personale in favore dei minori portatori di handicap ha il fine di favorirne l'inserimento nella scuola materna e dell'obbligo.

Obiettivi:

Favorire l'integrazione pre-scolastica e scolastica.

Destinatari:

Minori non autosufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali, che non hanno il controllo degli sfinteri.

Tipologia di intervento:

Assegnazione di personale in possesso di apposita qualifica il cui rapporto fra lo stesso e gli assistiti deve essere nella misura di una unità per 4/5 soggetti. L'assegnazione di tale personale avverrà su formale richiesta da parte dell'Istituto Scolastico Autonomo Comprensivo di appartenenza corredata da elenco nominativo, munito di certificazione attestante l'handicap ai sensi della l. 104/92.

Per attribuita competenza sarà la Provincia regionale ad assicurare l'assistenza igienico personale ai minori con "h" nelle scuole secondarie di 2° grado, e nei confronti di minori udiesi e minori non vedenti ogni attività di carattere socio-educativo a sostegno di una vita di relazione (educazione alla comunicazione) nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella formazione e nella istruzione professionale, anche con impiego di operatori ed agenzie specializzate sia in regime residenziale e semiresidenziale che al domicilio (art. 12 l. 104/92).

Art. 33 ATTIVITÀ LUDICO- RICREATIVE E SPORTIVE

Per i minori portatori di handicap si prevede inoltre la possibilità di promuovere attività ludico-ricreative e sportive, anche ad integrazione personale e sociale ed a sostegno delle attività di riabilitazione.

Art. 34 PRESTAZIONI SOCIALI AREA ANZIANI, ADULTI, INABILI E PORTATORI DI HANDICAP:

Per l'Area Anziani, Adulti, Inabili, Portatori di Handicap sono assicurate le seguenti prestazioni:

- Frequenza Centri Diurni, di Incontro e Socio- riabilitativi
- Attività Sociali, culturali e ludico-ricreative
- Servizio di trasporto per i portatori di handicap presso i centri di riabilitazione socio-sanitari
- Servizio di trasporto extraurbano.

- 1) La frequenza di centri diurni e di incontro (ad esclusione del servizio mensa e di lavanderia), di centri socio-riabilitativi e diurni integrati sia di persone autosufficienti che con problemi fisici, psichici e sociali anche a sollievo delle famiglie (morbo di Alzheimer ed altre demenze senili, patologie cronico-degenerative etc.).
- 2) Attività sociali, culturali e ludico-ricreative, volte alla partecipazione di soggetti e delle loro famiglie.
- 3) Il servizio di trasporto per i portatori di “h” presso i centri di riabilitazione socio-sanitaria e servizio di trasporto extraurbano. Per quanto concerne in particolare il servizio trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap, in merito alle modalità di accesso allo stesso, si rimanda a quanto previsto dal presente regolamento per i minori afferenti alla stessa categoria.

PARTE II

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI AD EVENTUALE COMPARTECIPAZIONE

PREMESSA

Si qualificano prestazioni sociali ad eventuale compartecipazione i seguenti servizi:

- per l'**Area Anziani**:
 - Servizio di Assistenza Domiciliare
- per l'**Area Anziani, minori, inabili e portatori di handicap**:
 - Soggiorni Climatici
- Per l'**Area portatori di handicap**:
 - Aiuto domestico,
 - Assistenza economica,
 - Assistenza Abitativa.

Art. 35

CRITERI ECONOMICI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni sociali non ricomprese nella parte prima è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata ai sensi del 2° comma dell'Introduzione del presente regolamento, dall'I.S.E. con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della Legge n. 448/2001, maggiorato:

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- b) del 100% nel caso di due o più componenti;
- c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

Art. 36

CRITERI CHE DETERMINANO IL LIVELLO DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui all'art. 35 i soggetti possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dagli Enti Locali per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità. Rimane esclusa la compartecipazione al costo per le prestazioni sanitarie e di elevata integrazione sanitaria il cui onere rimane a carico del F.S.R. ai sensi del D.L.vo n. 502/92 nel testo novellato dall'atto di indirizzo sui livelli uniformi di assistenza socio-sanitaria di cui al D.P.C.M. 14/02/2001-pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 06/06/01- (area materno- infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative).

Art. 37

PRESTAZIONI SOCIALI AREA ANZIANI:

In esso rientra il servizio di Assistenza Domiciliare.

Art. 38

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

Il Servizio è rivolto prioritariamente agli anziani soli di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, che siano residenti nel territorio comunale e, preferibilmente che non risultino inseriti in un nucleo familiare o che abbiano un inadeguato supporto familiare.

Esso interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico ed ambientale che possono determinare l'isolamento, l'esclusione o l'istituzionalizzazione.

In modo più specifico il servizio si propone di assicurare agli anziani, sulla base di una diagnosi dei bisogni, una serie di prestazioni che consentano loro di condurre, restando nel proprio domicilio, una assistenza sicura e libera.

Art. 39 **Prestazioni**

L'assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- 1) **Servizio sociale e sostegno psicologico** che si esplica attraverso le seguenti attività:
 - a) Coordinamento dei servizi domiciliari;
 - b) Supervisione professionale del personale;
 - c) Analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all'utenza che al territorio;
 - d) Promozione e programmazione di risposte più efficaci ai problemi individuali, coinvolgendo la stessa utenza, la comunità nel suo insieme e la Pubblica Amministrazione;
 - e) Consulenza psico- sociale all'utenza nell'uso delle risorse (personale, ambientali, istituzionali);
 - f) Favorire la vita di relazione dell'anziano ed ogni altra iniziativa che favorisca la vita sociale e culturale, curando i rapporti con le reti primarie e secondarie;
 - g) Stimolare le attitudini degli anziani in modo da mantenere in continuo dinamismo l'attività psico-fisica degli stessi.

Tali interventi promossi e soggetti alla periodica verifica degli assistenti sociali comunali saranno attuati in collaborazione con gli assistenti domiciliari, con le associazioni di volontariato, nonché con qualunque altre struttura presente sul territorio.

- 2) **Aiuto domestico:** dovrà favorire l'autosufficienza dell'anziano attraverso lo svolgimento delle attività inerenti la cura dell'alloggio compresa la pulizia ordinaria e straordinaria dello stesso, il disbrigo di commissioni, l'accompagnamento dell'anziano, l'eventuale preparazione del pasto, la pulizia degli indumenti e l'eventuale raccolta e riconsegna di biancheria.
- 3) **Igiene e cura della persona:** consiste nella assistenza igienico ai lungodegenti, e/o ai soggetti parzialmente o non autosufficienti nell'attesa della assegnazione dell'indennità di accompagnamento, presso l'abitazione degli stessi (attraverso bagni, pedicure, etc.). Il servizio non verrà concesso qualora il soggetto dovesse risultare beneficiario dell'Indennità di accompagnamento.
- 4) **Fornitura o preparazione di pasto caldo a domicilio;**
- 5) **Servizio di lavanderia;**
- 6) **Espletamento di pratiche:** cura del disbrigo delle pratiche previdenziali, assistenziali e burocratiche, nonché tutte le commissioni necessarie richieste dall'assistito che da solo non può perseguire sia per incapacità motoria sia per incapacità psicologica.

Art. 40 **Personale impiegato**

Per la realizzazione dei servizi di cui ai precedenti articoli, si rendono necessari i seguenti operatori:

- a) Assistente Sociale;
- b) Assistenti domiciliari (uno ogni 10/12 utenti);
- c) Ausiliario - Autista;

Il personale da adibire al servizio deve essere fornito di titolo di studio specifico.

Art. 41 **Compiti dell'Ufficio Servizi Sociali**

L'Ufficio di Servizio Sociale su indicazione dell'Amministrazione Comunale avrà il compito di procedere alla programmazione, progettazione, attuazione, coordinamento e verifica sia in termini di efficacia

che di efficienza del servizio.

Art. 42
Modalità di accesso al servizio

Per essere ammesso al Servizio di Assistenza Domiciliare, l'anziano interessato dovrà presentare istanza corredata dalla seguente documentazione:

1. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
2. Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
3. Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno del servizio (certificati medici, autocertificazioni, etc.);
4. Fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità.

In seguito alle istanze pervenute, l'Ufficio di Servizio Sociale provvederà a verificare le condizioni economiche e socio-ambientali e di salute del richiedente, onde redigere apposita graduatoria, sulla base dei criteri contenuti all'**allegato "A"** che segue:

Allegato "A"

1° Criterio: Autosufficienza

Punti 0	anziano che si muove normalmente dentro e fuori casa
Punti 2	anziano che si muove bene in casa, ma presenta difficoltà fuori
Punti 4	anziano che si muove lentamente dentro e fuori casa
Punti 6	anziano che si muove con difficoltà ed esce solo se accompagnato
Punti 8	anziano che si muove a stento esclusivamente dentro casa
Punti 10	anziano o coniuge con decubito obbligato a letto o con invalidità certificata al 100%

2° Criterio: Solitudine

Punti 0	anziano che convive con anziani in grado di aiutarli
Punti 2	anziano che convive con familiari parzialmente presenti
Punti 4	anziano con supporto familiare presente ma non in casa
Punti 6	anziano con supporto familiare presente ma impossibilitato
Punti 7	anziano con figli residenti nel Comune a loro volta tutti anziani
Punti 8	anziano con figli non residenti nel Comune
Punti 10	anziano che convive con familiari portatori di handicap senza ulteriore ed idoneo supporto familiare convivente
Punti 12	anziano che vive da solo, privo di supporto familiare nel Comune.

3° Criterio: Età

Punti 0	anziano da 55 anni a 65 anni
Punti 2	anziano da 65 anni a 70 anni
Punti 4	anziano da 71 anni a 76 anni
Punti 6	anziano da 77 anni a 80 anni
Punti 8	anziano da 81 anni a 86 anni
Punti 10	anziano oltre 86 anni

4° Criterio: Reddito del Nucleo Familiare I.S.E.:

Punti 0	da € 8.000,00 in su
Punti 1	da € 7.000,00 a € 7.999,00
Punti 2	da € 5.000,00 a € 6.999,00
Punti 3	da € 3.000,00 a € 4.999,00
Punti 4	da 0 a € 2.999,00.

Art. 43
PRESTAZIONI SOCIALI AREA ANZIANI, MINORI, INABILI E
PORTATORI DI HANDICAP:

In esso rientra il Soggiorno Climatico.

Art. 44
SOGGIORNO CLIMATICO

Il soggiorno climatico è un servizio inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale, nonché svolge la funzione di mantenimento dello stato di salute.

Art. 45
Personale

Per la realizzazione del soggiorno climatico si prevede la presenza di personale con le seguenti qualifiche:

- Animatore socio-culturale;
- Infermiere professionale/ medico;
- Accompagnatore in rapporto di 1 ogni 25 partecipanti.

Art. 46
Modalità di accesso al servizio

Gli interessati per poter partecipare dovranno produrre apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione medica attestante l' idoneità rilasciata dal medico curante con l' indicazione di eventuali terapie da seguire;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell' indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda l'utente dovrà comunicare all'Ufficio competente il nominativo di un familiare con l'indicazione del domicilio e numero telefonico, a cui ci si dovrà rivolgere in caso di bisogno

A seguito delle domande pervenute, l'Ufficio Servizi Sociali dovrà procedere alla stesura di un' apposita graduatoria, stilata dando priorità alle persone sole a cui seguono le coppie e in ogni caso tenuto conto del reddito percepito dal nucleo familiare.

Nei casi di minori o disabili assume particolare rilevanza la presenza di particolari situazioni di disagio.

Per gli anziani ed i disabili che fruiscono del servizio di assistenza domiciliare e aiuto domestico, potrebbe comportare l'esclusione dal soggiorno.

L'Amministrazione Comunale tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio, nonché dell'elevato costo del soggiorno, potrà stabilire una quota base pro-capite per ciascun partecipante in misura uguale per tutti, salvo eventuale maggiorazione derivante da compartecipazione.

Art. 47
PRESTAZIONI SOCIALI AREA PORTATORI DI HANDICAP

Per l'aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa a favore dei portatori di "h" grave (l.r. 16/86- l.r. 33/91 art. 13) l'accesso è disciplinato da specifica normativa regionale con impiego dell'i.s.e. ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso gratuito od a compartecipazione.

In esso rientrano le seguenti prestazioni:

- Aiuto domestico;
- Assistenza economica;

- Assistenza Abitativa.

Art. 48

AIUTO DOMESTICO

Il servizio di Aiuto Domestico deve essere assicurato alla famiglia naturale e/o affidataria dei soggetti portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali (riconosciuti tali ai sensi della L. 104/92), totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti non possono prestare al soggetto una assistenza soddisfacente.

Art. 49

Natura e finalità del servizio

Il servizio si concretizza nelle seguenti prestazioni:

- 1) Aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita, quali sollevamento dal letto, pulizie personali, vestizione, approntamento e consumazione dei pasti, aiuto motorio per un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi fisici elementari..

Art. 50

Limiti di reddito per l'accesso al servizio

Il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito è fissato in €. 10.329,15 (20 milioni), salvo eventuali aggiornamenti o modifiche, per nuclei familiari sino a 3 componenti, incrementato del 20% per ogni componente aggiunto al terzo.

Art. 51

Livelli di compartecipazione al servizio

La partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto portatore di handicap alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio avviene nella misura del 20% quando il reddito complessivo di detto nucleo non supera l'ammontare di €. 15.493,70 (30 milioni), nella misura del 50% quando il reddito superi la cifra medesima.

Art. 52

Modalità di accesso al servizio

Per accedere al servizio l'utente dovrà presentare istanza corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione medica comprovante la condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92.;
- ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno.
- Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

In seguito alle istanze pervenute l'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'analisi dei bisogni dell'utente ed alla formulazione della graduatoria.

Art. 53

Compiti dell'Ufficio di Servizio Sociale

In seguito alle istanze pervenute, l'Ufficio di Servizio Sociale provvederà ad effettuare le visite domiciliari al fine di verificare lo stato di bisogno.

Inoltre, l'Ufficio su indicazione dell'Amministrazione Comunale avrà il compito di procedere alla

programmazione, progettazione, attuazione, coordinamento e verifica sia in termini di efficacia che di efficienza del servizio.

Ne consegue che, il suddetto ufficio, dovrà sovrintendere a tutte le attività a partire dalle modalità di affidamento del servizio alla successiva valutazione del buon andamento dello stesso.

Art. 54 **ASSISTENZA ECONOMICA**

Per la concessione di questo intervento, alternativo all'aiuto domestico e al ricovero presso strutture residenziali, si applicano gli stessi limite di reddito previsto per l'aiuto domestico.

La misura dell'intervento non può eccedere 1/3 dell'indennità di accompagnamento.

Art. 55 **ASSISTENZA ABITATIVA**

Tale assistenza consiste nel pagamento di una quota del canone di locazione e/o di oneri per ausili tecnici connessi al tipo di handicap.

Art. 56 **Criteri di predisposizione della eventuale graduatoria**

L'accesso a tale beneficio non prevede limiti di reddito.

Tuttavia l'Ufficio Servizi Sociali nel caso di esubero di richieste, provvederà alla predisposizione di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:

- Livello di gravità dell'handicap;
- Disagio abitativo dell'alloggio e condizione socio- familiare rilevati dall'Ufficio di Servizi Sociale e dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Livello di reddito complessivo del soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario.

PARTE III

VARIE FORME DI INTERVENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DI NATURA ECONOMICA

PREMESSA

Le disposizioni di cui alla Parte I e Parte II non trovano applicazione, nelle seguenti forme di intervento:
nell'erogazione dell'assistenza economica (ex D.P.le 28/05/87) che si distingue in:

- Continuativa
- Temporanea/Servizio Civico
- Generi di Prima Necessità
- Straordinaria.
- **Integrazione lavorativa anziani**

Art. 57

ASSISTENZA ECONOMICA

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in favore di persone e di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, normali ed impreviste di tutti i cittadini.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze.

Per "minimo vitale" dunque si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la indicata tabella:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • capo famiglia | 75% della quota base mensile |
| • coniuge a carico | 25% della quota base mensile |
| • familiare a carico da 0 a 14 anni | 35% della quota base mensile |
| • altri familiari a carico | 15% della quota base mensile |

Per quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

A tal riguardo si precisa che, ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre alla Attestazione dell'Indicatore della situazione economica (I.S.E)), concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (assegni familiari ed assegni per nucleo familiare- legge 448/98, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura ivi comprese quelle a carattere riparatorio come le pensioni di invalidità, godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta, rendite INAIL, etc.).

L'assistenza non è compatibile con nessun'altra forma di intervento di natura economica erogato direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il Minimo Vitale.

L'assistenza economica si articola nelle seguenti forme:

- ❑ **Continuativa**
- ❑ **Temporanea**
 - servizio civico quale contributo per la vita indipendente

- ❑ **in Generi di Prima Necessità**
- ❑ **Straordinaria**

Art. 58

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

L'assistenza economica continuativa, a favore dei soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa, consiste nella concessione di un contributo mensile variabile e non superiore al raggiungimento del minimo vitale. Nell'assegnazione della somma da erogare si dovrà tener conto di eventuali benefici concessi all'assistito da altri enti pubblici.

L'assistenza in forma continuativa è concessa per un periodo non superiore a mesi 12, con revisione semestrale, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio.

Art. 59

Beneficiari

L'assistenza economica continuativa può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio comunale;
- mancanza di reddito o reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale;
- incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare, qualora non sussista tale requisito ad essi verrà proposta l'erogazione dell'assistenza economica a mezzo di servizio civico, come previsto dall'art. 51;
- non essere proprietario di alcun bene immobile diverso dell'abitazione.

Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza il Responsabile del Servizio, esaminate le istanze, predisporre l'elenco degli aventi diritto con la quantificazione per ognuno del contributo assistenziale.

Art. 60

Modalità di accesso al servizio

L'istanza, deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali Comunale corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Certificazione medica rilasciata dall'AUSL di competenza e/o da un medico specialista, attestante le precarie condizioni psico- fisiche del richiedente e dei rimanenti componenti il nucleo familiare che ne determinano l'incapacità lavorativa;
- Altri documenti atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 61

ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

L'assistenza economica in forma temporanea si attua in presenza di situazioni personale o familiari contingenti tali da incidere in modo determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

In particolare può erogarsi ai soggetti privi di un'occupazione stabile e in stato di bisogno di cui se ne promuove il reinserimento sociale.

Essa si esplica attraverso l'avviamento dei richiedenti al **servizio civico**.

Il servizio civico mira al reinserimento sociale mediante l'assegnazione di una attività lavorativa, di soggetti ex tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita marginali o a rischio di emarginazione.

Possono accedere al servizio le donne e gli uomini di età superiore ai 18 anni e fino all'età pensionabile.

Art. 62

Servizi da svolgere tramite servizio civico

- I cittadini avviati al servizio civico verranno utilizzati in ambito comunale, nei servizi di seguito elencati:
- servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimiteri, impianti sportivi;
 - servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
 - servizio di supporto a persone disabili e anziani;
 - servizio di pulizia di uffici comunali, scuole e strade;
 - qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico.

Art. 63
Modalità di accesso al servizio

L'istanza presentata presso l'ufficio servizi sociali comunale, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i.;
- Autocertificazione del richiedente attestante lo stato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare;
- Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

Per ogni nucleo familiare potrà fruire del servizio civico soltanto un componente.

Art. 64
Criteri di predisposizione della graduatoria

A seguito della presentazione delle istanze, l'ufficio servizi sociali redigerà apposita graduatoria, attenendosi ai seguenti criteri:

- prole:** per ogni figlio minorenni o studente a carico, **punti 2**, se trattasi di orfano o di minore con genitori separati legalmente **punti 5**
- disoccupazione:** per ogni componente familiare in età lavorativa al momento della presentazione della domanda, **punti 5**
- coniuge:** se il coniuge del richiedente non è presente in famiglia e non contribuisce al bilancio familiare, se detenuto o agli arresti domiciliari, se impossibilitato allo svolgimento di una attività lavorativa a causa di malattia **punti 5**
- reddito familiare:**

fino a € 1.500,00	punti 25
da € 1.501,00 a € 3.500,00	punti 10
da € 3501,00 a € 6.000,00	punti 5
superiore a € 6.001,00	punti 0

il riferimento è al reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente alla presentazione della domanda.

- Si terrà altresì conto del reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno in cui si presenta la domanda

Reddito mensile:	da 0 a € 200,00	punti 10
	da € 201,00 a € 300,00	punti 5
	da € 301,00 a € 400,00	punti 0
	da € 401,00 a € 500,00	punti -5
	da € 501,00 a € 600,00	punti -10

per ogni € 100, in più verranno sottratti punti 5

- valutazione dello stato di bisogno** effettuata, dall'Assistente sociale, che assegnerà un punteggio compreso tra **0 e 15 punti** a seguito di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare;

- a chi non ha mai beneficiato del servizio** **punti 4**

A parità di punteggio verrà avviato al Servizio la persona più anziana per l'età.

Art. 65

Modalità di svolgimento del servizio

L'incarico che il Comune affida a soggetti inoccupati o disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura assistenziale.

L'Amministrazione Comunale provvederà entro il 30 giugno di ogni anno ad affiggere bando per la predisposizione della graduatoria che può essere a ogni trimestre in relazione alle esigenze dell'utente.

La medesima si riserva la facoltà di procedere alla formulazione di una nuova graduatoria ad esaurimento di quella precedente.

Gli addetti ai turni, generalmente, potranno svolgere prestazioni di durata non superiore a n. 3 ore giornaliere fino ad un massimo di 180 ore ciascuno.

Verrà corrisposto un compenso orario forfetario pari a € 5,16. Detto compenso potrà essere rivalutato

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile contro terzi.

Il pagamento agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio di assegnazione di effettiva presenza e per le ore di attività svolte, quantificati secondo le firme apposte nel registro di presenza con l'indicazione delle ore di entrata e di uscita.

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

Gli addetti potranno essere riconfermati solo due volte nel corso dell'anno, a trimestre alterni, qualora tutte le richieste precedenti siano state soddisfatte.

In caso di assenza per malattia l'utente dovrà esibire certificazione medica.

Se la durata della malattia supera gli otto giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dall'incarico.

In tali circostanze verrà concessa all'interessato l'opportunità di recupero.

In caso di rinuncia al servizio civico per rifiuto a svolgere l'attività, o in caso di mancata presentazione dell'interessato alla prima convocazione, senza giustificati motivi, si procederà all'esclusione dello stesso dalla graduatoria per l'anno in corso e nel contempo l'utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune.

L'utente si impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Sia il Responsabile del Settore che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta consentendo in tal modo lo scorrimento della graduatoria.

Art. 66

GENERI DI PRIMA NECESSITÀ

In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari.

L'Assistenza in generi di prima necessità è alternativa ad altre forme di assistenza economica di cui agli art. precedenti (continuativa, temporanea e straordinaria).

Il Servizio Sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre, la concessione di buoni spesa, secondo il tipo di fabbisogno accertato, per l'acquisto di generi di prima necessità, che autorizzano il prelievo di:

- generi di prima necessità c/o negozi convenzionati, così come concordato con l'ufficio servizi sociali.

Art. 67

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Per assistenza economica straordinaria si intende l'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile

nella precedente casistica.

Tali situazioni devono concernere:

- a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal SSN, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate;
- b) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente;
- c) venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia.

Il contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento, formulato dal servizio sociale professionale del Comune che ne motivi la necessità (ai fini meramente esemplificativi es. progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'inserimento in comunità terapeutiche, all'integrazione sociale di soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori, anziani o disabili a rischio di istituzionalizzazione).

L'entità del contributo non può essere superiore a € 1.000,00.

Il tetto massimo di € 1.000,00 può essere superato su proposta del Sindaco da parte del responsabile dei servizi sociali, nei casi di eventi straordinari caratterizzati da particolari necessità ed urgenza.

Il beneficiario della prestazione deve, entro sessanta giorni dalla liquidazione del contributo, opportunamente documentare la spesa sostenuta, presentando documentazione fiscalmente valida, ed è tenuto alla restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto richiesto, o parziale se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata.

Art. 68 Requisiti per l'accesso

Può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune da almeno un anno;
- reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al doppio del "minimo vitale".

L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

Art. 69 Modalità di accesso al servizio

L'istanza, deve essere presentata presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Altri documenti atti a comprovare particolari condizioni di bisogno;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Per le condizioni previste nella lettera a) dell'art. 67, oltre alla documentazione di cui sopra, alla richiesta si deve allegare certificato del medico specialista comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute e autodichiarazione nella quale il richiedente attesti di non aver inoltrato istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale.

Per le condizioni previste nella lettera b) dell'art. 67, oltre alla documentazione di cui sopra alla richiesta si deve allegare valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità.

La presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno. L'aver beneficiato durante il corso dell'anno dell'assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di reiterare la domanda per altro grave e comprovato motivo.

Il responsabile del procedimento esamina l'istanza trasmette le risultanze dell'istruttoria e la eventuale proposta di intervento del servizio sociale professionale al responsabile del settore.

Il responsabile del settore valuta la disponibilità in bilancio provvede all'emanazione della determina dirigenziale e comunica entro 5 giorni per iscritto al richiedente il contenuto del provvedimento.

Art. 70

Le prestazioni già intestate alle funzioni degli enti soppressi ai sensi del D.P.R. n° 245 del 13/05/85 (ENAOLI- ONPI- ANMIL- ONIG- ONMI) e trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 16 lett.i) 1°c della L.R. 22 del 09/05/86 vengono ricondotte alle disposizioni regionali sull'assistenza economica del presente

regolamentare attribuendole carattere di omogeneità rispetto ad altri soggetti e nuclei assistiti al fine di pervenire al superamento delle “categorie” ed alla omogeneità delle prestazioni, anche differenziate, in rapporto alla specificità dei bisogni.

Art. 71 **INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI**

L'Amministrazione comunale attraverso l'Ufficio Servizi Sociale, può destinare i cittadini anziani a servizi di:

- a) sorveglianza presso le scuole;
- b) sorveglianza e cura dei giardini, delle vie e piazze;
- c) attività di sostegno nei confronti di altri anziani ed inabili (letture, compagnia e servizi simili);
- d) trasporto e accompagnamento dei soggetti portatori di handicap;
- e) interventi educativi nelle istituzioni scolastiche, nelle biblioteche etc.

Art. 72 **Modalità di accesso al servizio**

L'istanza presentata presso l'ufficio servizi sociali comunale, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Attestazione dell'indicatore della situazione economica, ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 ed eventuali s.m.i;
- Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere il servizio di cui all'articolo precedente;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

Art. 73 **Modalità di svolgimento del servizio**

L'Ufficio di Servizio Sociale stabilisce appositi criteri, regolamentati per legge, per l'individuazione degli anziani idonei e può chiedere agli aspiranti, se necessario, ulteriore documentazione.

L'ufficio esamina le istanze e predispose apposito elenco, dal quale saranno chiamati gli addetti nel numero previsto nel bando.

Gli addetti non potranno, in nessun caso, svolgere prestazioni superiori a due ore al giorno. Il vincolo di orario deve essere determinato dalla natura del servizio stesso e sarà indicato dall'ufficio di Servizio Sociale.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, senza alcun preavviso, con semplice comunicazione scritta, che deve pervenire tempestivamente.

Gli anziani che prestano il rispettivo servizio sono assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

La misura del compenso orario forfetario quale forma di intervento a carattere assistenziale e quindi non soggetto ad alcuna ritenuta è quantificata in €5,16.

Detto compenso potrà variare a secondo del variare del costo della vita.

PARTE IV

SERVIZI RESIDENZIALI

Art. 74

Criteria di compartecipazione al costo del servizio

Per l'accesso ai **servizi residenziali** mediante ricovero intero o diurno, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale e sofferenti mentali, possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento.

- a) Per titolari di sola pensione sociale (art. 26 L. 30/04/69, n° 153) od assegno sociale (art. 3 6° c/c l 08/08/95 n° 335) ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale o parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad ½ se totalmente non autosufficienti;
- b) Per titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva accertata ai sensi dell'art. 1 con l'I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art. 38 L. 488/01, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti;
- c) Per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70% e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per prestazioni sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;
- d) Ove il soggetto richiedente il servizio residenziale (ricovero intero o ricovero diurno) goda di indennità per l'autonomia, per disabilità totale o parziale ovvero di indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

Art. 75

Criteria di compartecipazione degli obbligati per legge

Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge (art. 433 del c.c.) la cui condizione

economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 50% del costo del servizio per soggetti autosufficienti ovvero del 70% per soggetto totalmente non autosufficiente, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad elevata prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R.

Art. 76
Facoltà dell'Ente

L'Ente previa valutazione degli uffici di servizio sociale:

- non ammetterà ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliare il cui valore commerciale consente con la dismissione totale o parziale il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il proprio nucleo familiare ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico- sociale;
- ove non sussistano obbligati per legge la cui condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF come previsto dall'art. 79, e non dispongono di patrimoni immobiliari e mobiliari, in relazione alle disponibilità di Bilancio, può stabilire di erogare un contributo all'assistito, finalizzato all'integrazione del pagamento della retta di ricovero.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77 Attribuzioni del Comune

I provvedimenti determinativi connessi al presente regolamento sono adottati dal Responsabile del Servizio Competente nel rispetto dei principi richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari, previa istruttoria del responsabile del procedimento.

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessati alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86.

Art. 78 Controllo e vigilanza sugli enti erogatori di servizi per conto del Comune

Il Servizio Sociale del Comune esercita il controllo sui servizi socio-assistenziali, comunque resi, da enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate.

L'Amministrazione Comunale inoltre, ove necessario, può incaricare per l'esecuzione di appositi controlli, propri funzionari ispettivi del settore medico, amministrativo e contabile.

Art. 79 Norma di rinvio

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 80 Pubblicità

Il presente regolamento, oltre ad essere pubblicato sul sito internet del Comune, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali, la visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta.

Ogni cittadino può ottenerne copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Art. 81 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento, approvato con delibera della n. del , ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento degli Enti Locali è stato pubblicato, successivamente alla esecutività dell'atto di approvazione, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, e precisamente dal al , ed è entrato in vigore il .

INDICE

Introduzione	pag. 2
I Parte: Prestazioni sociali gratuite	
Ufficio Servizi Sociali	pag. 3
Servizio Sociale Professionale	pag. 4
Segretariato Sociale	pag. 5
• Prestazioni Sociali Area Minori	
Prevenzione Primaria:	
Sostegno alla genitorialità	pag. 6
Educativa Domiciliare e Territoriale	pag. 7
Consulenza e Mediazione Familiare	pag. 7
Centri Diurni e di Incontro	pag. 8
Centri di Aggregazione Giovanili	pag. 8
Informa Giovani e Informa Famiglie	pag. 9
Rapporti Autorità Giudiziaria:	
Affidamento Familiare	pag. 10
• Prestazioni Sociali Area Portatori di handicap:	
Servizio di trasporto	pag. 12
Assistenza Igienico Personale	pag. 13
Attività Ludico- ricreative e sportive	pag. 13
• Prestazioni Sociali Area Anziani, adulti, inabili, portatori di handicap	pag. 13
II Parte: Servizi e prestazioni sociali ad eventuale compartecipazione	
• Prestazioni Sociali Area Anziani:	
Servizio di Assistenza Domiciliare	pag. 15
• Prestazioni Sociali Area Anziani, minori, inabili e portatori di handicap:	

Soggiorno Climatico	pag. 18
• Prestazioni Sociali Area Portatori di Handicap:	
Aiuto Domestico	pag. 19
Assistenza Economica	pag. 21
Assistenza Abitativa	pag. 23
III Parte: Varie forme di intervento con particolare riferimento a quelle di natura economica	
• Assistenza economica:	
Continuativa	pag. 21
Temporanea - Servizio Civico	pag. 22
Generi di Prima Necessità	pag. 24
Straordinaria	pag. 24
• Integrazione lavorativa anziani	pag. 25
IV Parte: Servizi Residenziali	pag. 26
V Parte: Disposizioni Finali e Transitorie	pag. 27

